



**Compagnia  
di Assicurazioni**

## **Protection Impresa**

POLIZZA N° 0016082

---

CONTRAENTE CNAI Coordinamento Nazionale  
Associazioni Imprenditori

---

BROKER Studio Mangano  
Assicurazioni e Finanza S.r.l.

---

P.zza Bologna, 49  
00162 Roma  
Tel. 06/44291193  
Fax. 06/44292230

---

## NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE

Nota informativa predisposta ai sensi di quanto disposto dall'articolo 185 del Decreto Legislativo 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni Private) ed in conformità alla circolare Isvap n° 303 del 2 giugno 1997. La presente Nota Informativa, che illustra le caratteristiche essenziali del prodotto assicurativo, non sostituisce le condizioni di polizza di cui l'assicurato deve prendere visione prima della sottoscrizione del contratto. La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.

### **1. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA**

L'impresa assicuratrice è la Tutela Legale S.p.A. (Società rientrante nell'area di consolidamento del bilancio del Gruppo Iuris Italia), autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento Isvap n° 2656, del 1 dicembre 2008, iscritta all'Albo delle imprese assicurative al n. 1.00169. Società facente parte del Gruppo Iuris Italia, iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 036. Soggetta a direzione e coordinamento di Iuris Italia Srl.

La Sede legale della Società è in Via Podgora 15 a Milano (Italia) (tel. 02.89.600.700, fax. 02.89.600.719, [info@tutelalegalespa.it](mailto:info@tutelalegalespa.it), [www.tutelalegalespa.it](http://www.tutelalegalespa.it)).

Il capitale sociale è pari ad € 2.500.000,00 (i.v.).

### **2. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO**

#### **Informazioni generali – Legge applicabile**

Ai sensi dell'articolo 180 del D. Lgs. 209/2005, le parti possono convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano e la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano. La Società propone di applicare al contratto la legislazione italiana.

#### **Contratto di assicurazione di tutela legale (art. 173 Codice delle Assicurazioni Private)**

L'assicurazione di tutela legale è il contratto con il quale l'impresa di assicurazione, verso pagamento di un premio, si obbliga a prendere a carico le spese legali peritali o a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede extragiudiziale, soprattutto allo scopo di conseguire il risarcimento di danni subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti, purché non proposta dall'impresa che presta la copertura assicurativa di tutela legale.

#### **Prescrizione dei diritti derivanti dal Contratto**

Ai sensi dell'art. 2952 del codice civile i diritti dell'Assicurato (soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto) derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

#### **Reclami in merito al Contratto o alla gestione dei sinistri**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Tutela Legale Spa - Servizio Reclami, Via Podgora, 15 - 20122 Milano - Fax 02.89.600.719, indirizzo e-mail: [reclami@tutelalegalespa.it](mailto:reclami@tutelalegalespa.it).

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi all'Isvap (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia, al seguente indirizzo: Isvap - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale 21 - 00187 Roma.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso, invece, in cui le Parti scelgano di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, l'organo competente sarà quello eventualmente previsto dalla specifica legislazione.

Il Contraente potrà comunque rivolgersi all'Isvap che faciliterà le comunicazioni ed i rapporti con l'Organo di Vigilanza straniero.

### **3. INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO**

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni relative alle informazioni riguardanti la Società e/o quelle relative al Contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché a fornire ogni necessaria precisazione.

#### **Avvertenze**

La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo e non già contrattuale e deve essere consegnata al Contraente prima della sottoscrizione di ogni contratto di assicurazione contro i danni.

Data la molteplicità delle tipologie di assicurazioni contro i danni, si raccomanda al Contraente di chiedere sempre al proprio intermediario assicurativo di fiducia qualsiasi ulteriore precisazione sul contratto prescelto e di leggerlo attentamente prima di sottoscrivere la polizza.

Tutela Legale Spa

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 166 del Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 209 del 7 settembre 2005) decadenze, nullità, limitazioni di garanzia o oneri a carico del Contraente o Assicurato, contenuti nel presente contratto, sono stampati con formato del carattere **grassetto** e sono da intendersi di particolare rilevanza ed evidenza.

Garanzie	Attività Aziendale		
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="526 548 909 638">Massimale per evento</td> <td data-bbox="909 548 1516 638">€ 30.000,00</td> </tr> </table>	Massimale per evento	€ 30.000,00
Massimale per evento	€ 30.000,00		

## DEFINIZIONI

Nella presente polizza e nel testo che segue si intende per:

- **ASSICURATO:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
- **ASSICURAZIONE:** il contratto di assicurazione
- **CONTRAENTE:** il soggetto che stipula l'assicurazione
- **INDENNIZZO:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
- **POLIZZA:** il documento che prova l'assicurazione
- **PREMIO:** la somma dovuta alla Società
- **SINISTRO:** l'evento per il quale è prestata l'assicurazione, consistente nella controversia giudiziale o stragiudiziale, o nel procedimento penale che coinvolga l'assicurato, fermo quanto disposto nell'art. 6 (Limiti temporali della copertura assicurativa)
- **SOCIETÀ:** l'impresa assicuratrice Tutela Legale S.p.A.

## GARANZIE

### Art. 1 Oggetto dell'assicurazione

In relazione ai rischi assicurati e in tutti i casi ove ciò sia possibile, la Società si impegna ad esperire un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse alle persone assicurate.

La Società assicura, inoltre, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, dedotte le eventuali franchigie e scoperti, gli oneri relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela degli interessi degli assicurati per violazioni di legge o per lesioni di diritti connesse all'esercizio dell'attività dell'Azienda, ascrivibili al rischio previsto al successivo art. 4.

In tale ambito, gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese per l'intervento di un legale, secondo quanto indicato nel successivo art. 11; è garantito il rimborso delle spese per l'intervento di **un solo legale per grado di giudizio**;
- **le spese per l'intervento di un legale domiciliatario, fino ad un massimo di € 2.000,00. Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale, quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il comune ove l'assicurato ha la residenza;**
- le spese relative al contributo unificato;
- le spese di giustizia in sede penale;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le spese per l'intervento di un perito nominato dall'autorità giudiziaria, **o dall'assicurato previo accordo con la Società**, secondo quanto indicato nel successivo articolo 11;
- le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza, o le spese ad essa eventualmente dovute **in caso di transazione autorizzata dalla Società, secondo quanto indicato al successivo articolo 11;**
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 500,00.

Art. 2 Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

E' in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa o come sostitutive di pene detentive. E' inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 3 Massimale

Il massimale è determinato in € 30.000,00 per sinistro.

Art. 4 Persone e rischi assicurati

Ai sensi del presente contratto sono considerati "assicurati":

- le Aziende associate al CNAI (Coordinamento Nazionale Associazione Imprenditori).

L'assicurazione vale per:

1. le controversie che le Aziende iscritte al Sindacato contraente assicurate in polizza debbano sostenere in materia di lavoro con Enti previdenziali. **La copertura non opera per le vertenze relative all'accertamento del mancato versamento totale o parziale dei contributi previdenziali.**

Art. 5 Esclusioni

**L'assicurazione non è prestata per le controversie:**

- derivanti da fatto doloso dell'assicurato;
- conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, atti di vandalismo o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- in materia di diritto tributario, fiscale, amministrativo.
- derivanti da ricorsi e opposizioni contro sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa;
- derivanti dalla proprietà e dall'uso di veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile, o di natanti o imbarcazioni munite di motore;
- in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratti di agenzia;
- derivanti da vertenze connesse a comportamenti antisindacali (come previsto dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori) e da vertenze in materia di licenziamenti collettivi;
- di natura contrattuale;
- in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
- aventi un valore in lite inferiore a € 250,00

Art. 6 Limiti temporali della copertura

**L'assicurazione è prestata con riferimento alle controversie giudiziali e stragiudiziali ed ai procedimenti penali:**

- **conseguenti a violazioni di legge o a lesioni di diritti verificatesi durante il periodo di validità della polizza e**
- **iniziati durante il periodo di validità della polizza o nei sei mesi successivi alla cessazione.**

**Qualora il fatto che origina il sinistro si protragga attraverso più atti successivi, si considera il momento in cui è stato posto in essere il primo atto.**

Tale periodo di carenza non si applica nel caso in cui il presente contratto sostituisca, senza soluzione di continuità, analoga copertura prestata da altra Compagnia. In caso di sinistro, l'assicurato si obbliga ad esibire copia del documento di polizza con la stessa stipulato.

Art. 7 Validità territoriale

Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

**Sono comunque escluse tutte le controversie relative a violazioni di legge o a lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.**

Art. 9 Sinistro unico

**Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:**

- a) le vertenze promosse da o contro più persone aventi per oggetto lo stesso fatto, domande identiche o connesse;**
- b) le imputazioni penali a carico di più persone assicurate con la presente polizza dovute al medesimo fatto;**
- c) le imputazioni penali per reato continuato.**

**Nelle precedenti ipotesi sub a) e b), la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportato.**

Art. 10 Denuncia del sinistro

L'assicurato deve denunciare il sinistro dandone avviso scritto all'agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando ne sia venuto a conoscenza. L'inadempimento di tale onere può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo in base a quanto disposto dall'art. 1915 del codice civile.

**La denuncia del sinistro deve contenere la narrazione dettagliata dei fatti che hanno originato la lesione dei diritti e/o la violazione della legge; devono altresì essere indicati la data e il luogo di tale presunta violazione o lesione, le generalità delle persone interessate e coinvolte e degli eventuali testimoni. Alla denuncia deve essere allegata copia di tutti i documenti o atti relativi al sinistro che siano in possesso dell'assicurato.**

**Anche successivamente alla denuncia, l'assicurato è tenuto a fornire all'Agenzia cui è assegnata la polizza o direttamente alla Società ogni informazione di cui abbia avuto notizia e copia di ogni documento o atto riguardante il sinistro che gli sia stato ritualmente notificato.**

Art. 11 Gestione del sinistro

**A. TENTATIVO DI BONARIO COMPONENTO**

Ricevuta la denuncia di sinistro, la Società esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. **L'assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza aver acquisito il preventivo benestare della Società.**

**B. SCELTA DEL LEGALE E DEL PERITO – RIMBORSO DELLE SPESE**

Qualora non sia stato possibile conseguire una bonaria definizione della controversia, o qualora la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso dalla Società, o qualora possa sussistere un'ipotesi di conflitto di interessi fra la Società e l'assicurato, e in tutti i casi in cui l'assicurato abbia necessità di una difesa in sede penale per fattispecie comprese in garanzia ai sensi del precedente art. 4, l'assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d'appello ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a norma di legge, segnalandone il nominativo alla Società.

Qualora l'assicurato risieda in un comune appartenente ad un distretto di Corte d'Appello diverso da quello ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a norma di legge, ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto della Corte d'Appello del comune di propria residenza, segnalandone il nominativo alla Società; **in questo caso, la Società rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati al precedente art. 1.**

L'assicurato che non intenda avvalersi del diritto di libera scelta del legale può chiedere alla Società di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi.

In ogni caso, la procura al legale designato deve essere rilasciata dall'assicurato, che dovrà altresì mettere a disposizione del legale tutta la documentazione necessaria alla trattazione del caso. La Società conferma al legale l'incarico professionale in tal modo conferito dall'assicurato.

**La Società rimborsa in ogni caso le spese di un solo legale, fatta eccezione per le ipotesi di nomina di un legale corrispondente.**

La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito.

In occasione di ogni sinistro, la Società avverte l'assicurato della sua facoltà di scegliere il legale o il perito.

**L'assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti, senza il preventivo consenso della Società.**

Alla definizione della controversia, la Società rimborsa all'assicurato le spese sostenute **(nei limiti del massimale previsto in polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano state recuperate o non siano recuperabili dalla controparte.**

C. REVOCA DELL'INCARICO AL LEGALE - RINUNCIA DEL LEGALE

**Qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l'assicurato decida di revocare l'incarico professionale conferito ad un legale e di dare incarico ad un nuovo legale, potrà ottenere dalla Società il rimborso delle spese di uno solo dei due professionisti. L'assicurato dovrà indicare alla Società per quale dei due legali intende chiedere alla Società il rimborso delle spese sostenute.** Se la revoca dell'incarico avviene al termine di un grado di giudizio, la Società rimborserà all'assicurato anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.

La normativa sopra indicata non si applica ai casi di rinuncia da parte del legale incaricato, **sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.**

D. DISACCORDO TRA ASSICURATO E SOCIETÀ

In caso di disaccordo fra l'assicurato e la Società in merito all'interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata, di comune accordo fra le parti, ad un arbitro. L'arbitro può essere designato dalle parti stesse di comune accordo, o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia.

L'arbitro provvede secondo equità.

In caso di esito totalmente o parzialmente favorevole alla Società, ciascuna parte contribuisce alla metà delle spese arbitrali. In caso di esito totalmente favorevole all'assicurato, le spese restano integralmente a carico della Società.

La Società avvertirà l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

## **NORME GENERALI DI ASSICURAZIONE**

### Art. 12 Dichiarazioni e valutazione del rischio – Aggravamento del rischio

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione o durante il corso del contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del codice civile.

### Art. 13 Diminuzione del rischio

In caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'assicurato ai sensi dell'art. 1897 del codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso previsto dallo stesso articolo.

### Art. 14 Altre assicurazioni

Il Contraente o l'assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del codice civile.

Art. 15 Anticipata risoluzione del contratto

Qualora l'assicurato sia un'Impresa, l'assicurazione si risolve di diritto in caso di fallimento, o nel caso in cui l'Impresa venga ammessa a concordato preventivo o ad amministrazione controllata. La garanzia è prestata fino alla conclusione dei giudizi in corso e già presi in carico come sinistri, e per i sinistri verificatisi prima degli eventi indicati al comma precedente e denunciati successivamente entro il termine di cui all'art. 1914 del codice civile ed entro il termine di prescrizione di due anni.

Art. 16 Pagamento del premio

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga quanto da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Art. 17 Disdetta e proroga dell'assicurazione

**In mancanza di disdetta data da una delle parti, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno trenta giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.**

I contratti di durata inferiore all'anno non sono soggetti a proroga.

Art. 18 Diritto di recesso

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal diniego della copertura formulato per iscritto, ciascuna delle parti può recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni. La Società, in tal caso, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 19 Indicizzazione Istat

Il premio e il massimale di polizza sono basati sull'indice prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, pubblicato dall'ISTAT, secondo quanto segue:

- a) nel corso di ogni anno solare viene adottato come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
- b) alla scadenza di ogni rata annuale, se si è verificata una variazione, in più o in meno, rispetto all'indice inizialmente adottato, il premio e il massimale vengono aumentati o ridotti in proporzione;
- c) l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.

**Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, il premio e il massimale subissero una variazione superiore al 50% dell'ultimo aggiornamento effettuato, sarà facoltà delle Parti rinunciare alla presente clausola e i suddetti importi rimarranno quelli della scadenza della rata annuale precedente.**

Art. 20 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 21 Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 22 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato dalla presente polizza, valgono le norme di legge.

## GLOSSARIO

Nel testo della polizza ricorrono alcune espressioni necessariamente tecniche. Per facilitarne la comprensione si propongono alcune definizioni nel seguente glossario giuridico.

- Arbitrato: è una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono esperire per definire una controversia;
- Assistenza stragiudiziale: è l'attività che viene espletata per tentare di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'avvio dell'azione giudiziaria;
- Controversia contrattuale: controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi;
- Delitto colposo: è colposo o contro l'intenzione il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'autorità giudiziaria;
- Delitto doloso: è doloso o secondo l'intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i delitti all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi;
- Fatto illecito: è il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno a chi l'ha patito. Il fatto illecito non consiste in un inadempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene anche denominato danno "extracontrattuale", proprio perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale;
- Oneri fiscali: consistono nelle spese di bollatura dei documenti da produrre in giudizio o di trascrizione e registrazione di atti quali sentenze, decreti etc.;
- Reato: violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni in base alla diversa tipologia delle pene previste dalla legge.  
I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci "delitto colposo" e "delitto doloso"). Per le contravvenzioni, al contrario, la volontà è irrilevante;
- Spese di soccombenza: sono le spese dovute da chi perde una causa civile alla parte vittoriosa. Il giudice decide con sentenza se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti;
- Spese di giustizia: sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna;
- Transazione: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe insorgere.

**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 196/2003**

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196 del 2003, Tutela Legale Spa, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, informa di quanto segue. La nostra Società deve disporre di alcuni dati che La riguardano.

**1. UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI ASSICURATIVI<sup>1</sup>**

I dati forniti sono utilizzati, nel quadro delle finalità assicurative, da Tutela Legale Spa e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornirLe il prodotto assicurativo, nonché servizi o prodotti connessi o accessori, che ci ha richiesto o ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione, anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi da Lei richiesti ivi inclusi i dati necessari per valutare l'adeguatezza dei prodotti e servizi al suo profilo. Per i servizi e prodotti assicurativi abbiamo necessità di trattare anche dati "sensibili"<sup>2</sup> strettamente strumentali all'erogazione dei servizi stessi, come nel caso di perizie mediche, o informazioni relative a procedimenti penali per la gestione e la liquidazione dei sinistri. Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati per queste specifiche finalità. Per tali finalità i Suoi dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano come autonomi titolari: altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, broker assicurativi, banche, organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, autorità di vigilanza e controllo. Il Suo consenso riguarda, pertanto, anche l'attività svolta dai suddetti soggetti il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo a Tutela Legale Spa - Via Podgora, 15 - 20122 Milano. Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe i servizi e i prodotti in tutto o in parte. Alcuni dati, poi, devono essere comunicati da Lei o da terzi per obbligo di legge, lo prevede ad esempio la normativa anticiclaggio.

**2. TRATTAMENTO DEI DATI PER RICERCHE DI MERCATO E/O FINALITÀ PROMOZIONALI**

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato da Tutela Legale Spa al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti. Esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti, in Italia o all'estero che operano come autonomi titolari. Il consenso richiesto, pertanto, riguarda oltre al trattamento e comunicazioni della nostra Società, anche i trattamenti e le comunicazioni effettuati dai soggetti predetti. Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi richiesti.

**3. MODALITÀ D'USO DEI DATI**

I Suoi dati personali sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe i servizi, i prodotti e le informazioni da Lei richieste anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, nonché di schede e questionari. Utilizziamo le medesime modalità anche quando comunichiamo per tali fini alcuni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende del nostro stesso Gruppo (Juris Italia), in Italia e all'estero. Per taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa. Questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del "responsabile" o

dell'"incaricato" del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "titolari" del trattamento. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte della catena distributiva quali agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, consulenti tecnici e altri soggetti che possono svolgere attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e medici; centrali operative di assistenza; Società di servizi per il quietanzamento; Società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; Società di servizi postali indicate nel plico postale; Società di revisione e di consulenza; Società di servizi per il controllo delle frodi; Società di recupero crediti. In considerazione della complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute. L'elenco di tutti i suddetti soggetti è costantemente aggiornato ed è disponibile, a richiesta, presso Tutela Legale Spa - Via Podgora, 15 - 20122 Milano ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati. Il consenso che le chiediamo, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro ed è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o del servizio assicurativo richiesto e per la redistribuzione del rischio. La informiamo inoltre che i Suoi dati personali non verranno diffusi.

**4. DIRITTI DELL'INTERESSATO**

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento<sup>3</sup>. Per l'esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi a Tutela Legale Spa - Via Podgora, 15 - 20122 Milano, fax 02.89.600.719, e-mail [privacy@tutelalegalespa.it](mailto:privacy@tutelalegalespa.it).

Data

Nome e cognome (o Denominazione)

\_\_\_\_\_

e firma degli interessati per il consenso.

\_\_\_\_\_

Esclusivamente ai fini del trattamento dei dati per ricerche di mercato e/o finalità promozionali (punto 2 della presente nota)

Presto il consenso

Non presto il consenso

Data

Nome e cognome (o Denominazione)

\_\_\_\_\_

e firma degli interessati per il consenso.

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per la prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative.

<sup>2</sup> Sono considerati sensibili i dati relativi, ad es. al Suo stato di salute, alle Sue opinioni politiche e sindacali e alle Sue convinzioni religiose (art. 4, comma 1 lett. d del Codice in materia di protezione dei dati personali).

<sup>3</sup> Questi diritti sono previsti dall'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

*Luca Anzi*